

# Giuristi d'impresa all'attacco

## “Anche noi vogliamo entrare nell'albo degli avvocati”

DICE GIOVANNI CERUTTI, VICEPRESIDENTE AICI: “CHIEDIAMO DA TEMPO CHE I NOSTRI ASSOCIATI ABILITATI POSSANO ACCEDERE ALL'ELENCO SPECIALE DELL'ORDINE, COME GIÀ ACCADE PER GLI SCRITTI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI. SI TRATTA DI UNA DISCRIMINAZIONE”

Andrea Rustichelli



Laureati in giurisprudenza cerchiosi. Suona strano, in un mercato del lavoro che sembra saturo di professionisti del foro. Ma, in effetti, qui non si tratta della libera professione e dell'albo degli avvocati (sono circa 15 mila i nuovi iscritti ogni anno). Perché, secondo i dati 2010 di Confindustria, a lasciare sono i laureati in legge che le imprese vorrebbero assumere: 3.800, per l'anno scorso, il saldo negativo tra la domanda delle aziende e l'offerta di tali risorse. Tanto che il profilo giuridico figura tra i “laureati introvabili”, insieme ad altri: ingegneria (19.700), economico-statistico (14.600) e medico-sanitario (7.800).

Secondo il ministero dell'Università, sono circa 16.500 all'anno, considerando la media del triennio 2007-2009, i laureati in giurisprudenza (dal conteggio sono escluse le lauree brevi). È il consorzio AlmaLaurea stima che il 49,1% di questi laureati, acquisite anni dal conseguimento del titolo, svolga la libera professione (la media delle altre lauree, per il lavoro autonomo, è del 24,1%); mentre il 30,8% di essi è assunto a tempo indeterminato da aziende o enti pubblici. Dunque ad attrarre in modo preponderante i laureati in legge è il mito, più o meno ingannevole, del principio del foro.

Una professione richiesta, che conserva la competenza giuridica dell'avvocato fornendole però una scrivania stabile all'interno delle società, è quella del giurista d'impresa: è l'esperto che anima l'ufficio legale dell'azienda. Un profilo molto diffuso specie nel mondo anglosassone che ha preso piede anche in Italia. Tanto che esiste, dal 1976, l'Associazione italiana giuristi d'impresa (Aigi), che organizza anche un corso specialistico. Tra gli associati ci sono parecchi professionisti che non sono mai stati avvocati: gli altri, in quanto dipendenti di aziende private, come prevede la legge, si devono cancellare dall'albo. «Accedono all'associazione professionale professionisti con laurea magistrale in giurisprudenza. Requisito indispensabile è poi la pratica biennale come giurista di impresa alle dipendenze di una società», dice Giovanni Cerutti, vicepresidente Aigi.

«La nostra professione - aggiunge - è sempre più richiesta, anche dalle piccole e medie imprese, che vogliono gestire meglio il rischio legale e la legalità nei processi produttivi. Il giurista d'impresa è utilizzato per la gestione della compliance legale, per i problemi di diritto societario ordinario e straordinario, come fusioni e acquisizioni, e per la contrattualistica. E poi ci sono le competenze specifiche relative ai diversi settori d'impresa».

Benché fieri del loro ruolo, questi professionisti vivono come un



vulnus il fatto di essere esclusi dall'albo degli avvocati. «Chiediamo da tempo che i nostri associati abilitati possano accedere all'elenco speciale dell'Ordine, come già accade per gli avvocati dipendenti degli enti pubblici», afferma Cerutti. «La nostra esclusione è un'ingiusta discriminazione, a causa di una vecchia norma del 1933 e di un assioma errato: si ritiene a torto che il rapporto di la-

voro subordinato, nel settore privato, sia incompatibile con l'indipendenza di giudizio richiesta all'avvocato. Noi dissentiamo da questo ragionamento, peraltro già smentito nel caso di medici e ingegneri, poiché riteniamo che l'indipendenza di giudizio prescinda dalla forma giuridica del rapporto di lavoro».

L'Aigi vede nello sblocco delle porte di accesso all'Ordine anche

una buona occasione per i più giovani: «Sarebbe una buona opportunità per i neo laureati - dice Cerutti - poter svolgere la pratica forense anche presso uffici legali aziendali. Negli ordinamenti di altri paesi, anche europei, l'osmosi tra professionisti interni ed esterni alle aziende è molto più marcata».

E in effetti, dall'interno dell'Ordine, diversi professionisti solidarizzano con i colleghi che lavorano

dentro le imprese. Tra l'altro, il riconoscimento ordinistico permetterebbe loro pure di valersi del segreto professionale: un particolare non proprio secondario per chi cura gli affari legali di una società. «Anche al giurista d'impresa italiano dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di eccipere la segretezza delle comunicazioni interne, riguardando l'attività aziendale», dice l'avv. Ferdinando Ema-

Nel grafico a sinistra, i laureati in Giurisprudenza occupati a cinque anni dalla laurea



Nelle foto qui sopra, Ferdinando Emanuele (1), dello studio legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e Giovanni Cerutti (2), vicepresidente Aigi

### LA REPLICA I

## Mal'Ordine rimane contrario

### “Le leggi non lo consentono”

«IL NOSTRO ORDINAMENTO - DICE ANDREA MASCHERIN, SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PREVEDE L'INCOMPATIBILITÀ TRA IL LAVORO DIPENDENTE E LA LIBERA PROFESSIONE»

Non lascia dubbi la posizione del Consiglio Nazionale Forense sull'eventualità che i giuristi d'impresa trovino una qualche integrazione entro il sistema ordinistico degli avvocati. «In realtà la figura del giurista d'impresa non esiste, non ha alcuna esistenza giuridica. È una denominazione, anche suggestiva, che le imprese danno di alcuni loro dipendenti laureati in giurisprudenza», afferma Andrea Mascherin, avvocato e segretario del Consiglio Nazionale Forense.



Guido Alpa presidente del Consiglio Nazionale Forense. L'Ordine è contrario a far entrare nell'Albo i giuristi d'impresa


Il principio su cui si fonda sempre l'Ordine fa le è netto. «Il nostro ordinamento - aggiunge Mascherin - prevede l'incompatibilità tra il lavoro dipendente e la libera professione, con alcune eccezioni per gli uffici legali degli enti pubblici (chi lavora in questi ultimi si iscrive in un elenco speciale dell'albo di categoria, n.d.r.)».

Di fatto c'è dunque una discrepanza tra dipendenti privati e pubblici: questi ultimi, per il fatto di lavorare per lo Stato, sono ritenuti indipendenti anche in presenza di un rapporto di lavoro subordinato. «Anche la famigerata manovra di agosto - osserva Mascherin -, pur animata da spinte liberiste, prevede espressamente il principio di autonomia e indipendenza del libero professionista: sono elementi connaturati e non sacrificabili. Bisogna evitare di subordinare tutto al mercato e all'economia».

La disposizione deontologica su cui si fonda la posizione del Consiglio Nazionale Forense ha una lunga storia alle spalle, dettata com'è dall'articolo 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (legge professionale). In esso si stabilisce un fitto elenco di divieti, a tutela dell'indipendenza e dell'autonomia di giudizio: «L'esercizio delle profes-



Nel grafico qui sotto, la crescita del numero degli avvocati nel corso degli ultimi anni



consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario».

L'articolo 3 parla, nel secondo comma, anche degli incarichi pubblici: «È anche incompatibile (l'esercizio della professione, n.d.r.) con qualunque impiego od ufficio tributario con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della Lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera». Ma una parte di questi avvocati è poi ripescata da un passaggio decisivo: «Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma: a) i professori ed i assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato; b) gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui lo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo».

(A.T.L.S.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

